



*Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli*

**97/2015  
Luglio/7/2015 (\*)  
Napoli 10 Luglio 2015**

**L'INPS fornisce nuove precisazioni in merito al nuovo strumento a sostegno del reddito denominato NASPI. L'Istituto, con il messaggio n° 4441 del 30 giugno u.s., si sofferma essenzialmente sulle fonti di finanziamento della nuova prestazione a tutela della disoccupazione involontaria in funzione dal 1° maggio u.s..**

L'INPS, con il messaggio n° 4441 del 30 giugno 2015, torna nuovamente, dopo la pubblicazione della corposa circolare n° 94 del 12 maggio u.s., ad occuparsi della **nuova prestazione sociale a sostegno del reddito** introdotta nel nostro ordinamento positivo dal D.Lgs. n° 22/2015.

Come noto, dal **1° maggio 2015** la **NASPI** è entrata pienamente in funzione per tutelare i soggetti che si trovino in una situazione di **disoccupazione involontaria**.

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il messaggio n° 4441/2015 in disamina, si è soffermato su alcuni assetti salienti, con particolare riferimento alle **fonti di finanziamento** della NASPI.

Nello specifico viene confermato che la nuova prestazione è alimentata da:

- ◆ un contributo **ordinario**;
- ◆ un contributo **addizionale**;
- ◆ un contributo dovuto a seguito dell'**interruzione dei rapporti di lavoro** a tempo indeterminato.

Il contributo ordinario resta invariato e, pertanto, è attualmente fissato nella misura complessiva dell'1,61%.

Il contributo addizionale, già determinato nella misura dell'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto sui rapporti di lavoro, **non a tempo indeterminato**, con esclusione di:

- quelli avviati per sostituire lavoratori assenti ma con diritto alla conservazione del posto;
- quelli avviati dalla PP.AA.;
- quelli instaurati con ricorso al contratto di apprendistato;
- quelli dedicati allo svolgimento di attività stagionali - ex D.P.R. n° 1525/63.

Fino al 31 dicembre 2015 restano esclusi dal pagamento del contributo addizionale anche i lavoratori definibili quali stagionali in base agli avvisi comuni e/o CC.CC.NN.LL. stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Si ricorda che tale contributo addizionale viene **integralmente restituito nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto o stabilizzazione entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato**.

In ultimo, per quel che riguarda le fonti di finanziamento della NASpI, con il messaggio n° 4441/2015, viene confermata la disciplina del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato precisando solo che l'importo massimo, relativo ai rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi, è ora di **euro ##1.469,85##**.

Di particolare importanza la conferma dell'incentivo, già previsto per la ASpI, indirizzato a favorire la **ricalcolazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari del trattamento a sostegno del reddito**. Tale incentivo, fissato nella misura del 50% della prestazione residua che l'ex lavoratore deve ancora percepire:

- spetta anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine;
- riguarda anche lavoratori che abbiano titolo all'indennità, avendo presentato l'istanza, ma non l'abbiano ancora materialmente percepita;

- non spetta se l'assunzione costituisce ottemperanza ad un obbligo di legge o di contratto;
- è cumulabile con l'incentivo ex art. 1 c. 118 della L. n° 190/2014.

**Per quel che concerne la compilazione dei flussi telematici mensili  
“UniEmens” non sono da evidenziarsi modifiche e/o integrazioni.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**